



Mazars Insight

Executive summary

In questo numero di Mazars Insight viene presentata la decisione dell'IFRIC, ratificata dallo IASB, in tema di modalità di determinazione della presenza di una componente di lease all'interno di un contratto avente a oggetto attività simili e quando il fornitore gode di particolari diritti di sostituzione.

In ambito di sostenibilità, la Commissione Europea ha pubblicato le bozze di atti delegati relativi alla tassonomia verde con l'obiettivo di adottare gli atti delegati finali entro la fine dell'estate. Intanto, si discute sulla metodologia da utilizzare per convertire l'ESRS e sugli aspetti tecnici della tassonomia XBRL nell'attesa di dare inizio al periodo di consultazione pubblica.

In ambito europeo, lo IASB ha pubblicato un *Exposure Draft* che propone modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7, a seguito della prima fase della *Post Implementation Review* dell'IFRS 9, in tema di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari.

Sommario

Pag. 03 IFRS Highlights

Pag. 03 Agenda decision dell'IFRIC sulla definizione di lease: livello di valutazione e diritti di sostituzione

Pag. 04 In che termini si deve valutare il contratto per stabilire se contiene una componente di *lease*?

Pag. 04 E' presente un'attività identificata?

Pag. 04 Le conclusioni dell'IFRIC

Pag. 05 Discussioni sull'Equity Method

Pag. 05 ISSB: nuova agevolazione transitoria per la prima pubblicazione di informazioni relative alla sostenibilità secondo gli IFRS

Pag. 06 Prima applicazione degli IFRS S1 e S2: creazione di un Transition Implementation Group (TIG)

Pag. 06 ISSB: imminenti consultazioni pubbliche sul futuro piano di lavoro del Board e sull'Exposure Draft relativo all'applicabilità internazionale degli standard del Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Pag. 07 European Highlights

Pag. 07 La Commission Europea pubblica le bozze di atti delegati relativi alla tassonomia verde

Pag. 08 Calendario per l'adozione da parte della Commissione Europea degli atti delegati per il Set 1 di ESRS e adeguamento del programma di lavoro dell'EFRAG: la situazione attuale

Pag. 09 L'EFRAG discute la tassonomia XBRL per il Set 1

Pag. 10 Modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7: pubblicazione di un Exposure Draft

Pag. 11 Data di rilevazione e di eliminazione di un'attività o di una passività finanziaria

Pag. 12 Passività finanziarie regolate con un sistema di pagamento elettronico

Pag. 12 Condizioni per classificare un'attività finanziaria come SPPI

Pag. 12 Attività finanziarie legate all'ESG

Pag. 13 Strumenti di debito con caratteristiche di pro-soluto

Pag. 13 Strumenti legali contrattualmente

Pag. 14 Informazioni richieste nelle note e nelle disposizioni di prima applicazione

Pag. 14 Informazioni da presentare nelle note (modifiche all'IFRS 7)

Pag. 15 Requisiti per la prima applicazione di queste modifiche

IFRS Highlight

Agenda decision dell'IFRIC sulla definizione di *lease*: livello di valutazione e diritti di sostituzione



Nel marzo 2023, l'*IFRS Interpretations Committee* (IFRIC) ha raggiunto la decisione finale sul quesito inerente alla modalità di determinazione della presenza di una componente di *lease* all'interno di un contratto. La decisione è stata ratificata dallo IASB (*International Accounting Standards Board*) nel mese di aprile e pubblicata in un addendum all'IFRIC Update di marzo 2023 (disponibile [qui](#)).

Il quesito riguarda:

- il livello a cui valutare se un contratto contiene un *lease* quando il contratto riguarda l'uso di diverse attività simili (ossia, occorre considerare ciascuna attività separatamente o tutte le attività insieme?); e
- le modalità per valutare se un contratto contiene un leasing quando il fornitore gode di particolari diritti di sostituzione, in particolare nel caso in cui:
 - è in grado in pratica di sostituire l'attività sottostante lungo tutto il periodo di utilizzo; ma non
 - trarrebbe alcun beneficio economico dall'esercizio del diritto di sostituzione lungo tutto il periodo di utilizzo.

Nel contesto fattuale sottoposto all'IFRIC:

- un cliente stipula un contratto decennale con un fornitore per l'utilizzo di 100 batterie simili da utilizzare per autobus elettrici. In questo caso il cliente utilizza ogni batteria congiuntamente ad altre risorse di cui già dispone (ciascuna batteria viene utilizzata su un autobus che il cliente possiede o prende in *lease* da una parte non collegata al fornitore);
- il fornitore è in grado nella pratica di sostituire le batterie per tutta la durata del contratto;
- nel caso in cui sia necessario sostituire una batteria, il fornitore sarebbe tenuto a risarcire il cliente per eventuali perdite di profitto o costi sostenuti durante la sostituzione;
- alla data di inizio del contratto, si prevede che il fornitore non trarrà alcun vantaggio economico dalla sostituzione di una batteria utilizzata da meno di tre anni, ma potrebbe trarre vantaggio economico dalla sostituzione di una batteria utilizzata da tre anni o più.

Nella premessa della sua decisione, l'IFRIC ha precisato che:

- le disposizioni esposte nei paragrafi da B13 a B19 dell'IFRS 16 *Leases* rendono molto difficile per un cliente concludere che non esiste un'attività identificata quando un'attività è esplicitamente o implicitamente identificata;

mazars

- per determinare se il diritto di sostituzione di un fornitore è sostanziale lungo tutto il periodo di utilizzo è necessario affidarsi al giudizio;
- il paragrafo B14(a) specifica che un fornitore è in grado in pratica di sostituire l'attività sottostante lungo tutto il periodo di utilizzo anche se non dispone già di attività alternative ma potrebbe procurarsele entro un periodo di tempo ragionevole. Ciò dimostra che con "lungo tutto il periodo di utilizzo" non si intende "in qualsiasi momento durante questo periodo".

In che termini si deve valutare il contratto per stabilire se contiene una componente di *lease*?

In risposta a questo interrogativo, l'IFRIC ha concluso che la valutazione deve essere effettuata per ogni potenziale componente separata del *lease* o, nel caso specifico, per ogni batteria. Questo include la valutazione della fondatezza dell'esercizio del diritto di sostituzione da parte del fornitore.

La ragione di questa scelta, nella specifica fattispecie, risiede nel fatto che (i) il cliente può trarre vantaggio dall'utilizzo di ciascuna batteria e (ii) le singole batterie non sono né altamente interdipendenti né altamente interconnesse con le altre batterie del contratto.

È presente un'attività identificata?



In risposta a questo quesito l'IFRIC ha dapprima osservato che ciascuna batteria è un'attività identificata (vale a dire che anche se non è esplicitamente identificata nel contratto, una batteria è implicitamente identificata quando viene messa a disposizione del cliente) e che, a meno che il fornitore non goda di un diritto sostanziale di sostituzione lungo tutto il periodo di

utilizzo, ogni batteria è un'attività identificata.

Detto ciò, per quanto si possa ritenere soddisfatta la condizione relativa alla capacità pratica del fornitore di sostituire la batteria lungo tutto il periodo di utilizzo (IFRS 16 B14a), l'IFRIC ha fatto presente che ai fini della determinazione della fondatezza del diritto di sostituzione da parte del fornitore è necessario fare riferimento al giudizio. Nel caso specifico, i fatti e le circostanze dimostrano chiaramente che il fornitore non ha un diritto sostanziale di sostituzione lungo tutto il periodo di utilizzo.

Le conclusioni dell'IFRIC

L'IFRIC ha concluso che, nel contesto fattuale presentato, ciascuna batteria è un'attività identificata e il cliente è tenuto ad applicare l'IFRS 16 per determinare la presenza di una componente di *lease* nel contratto (secondo il quale è necessario stabilire se, lungo il periodo di utilizzo, ha il diritto di ricavare sostanzialmente tutti i benefici economici dall'uso di ogni

batteria e di determinarne l'uso) e la durata del *lease*, qualora il contratto non contenga una componente di lease.

Discussioni sull'Equity Method

Nel corso della riunione di aprile 2023, lo IASB ha portato avanti il dibattito sull' *Equity Method* e ha proposto in via provvisoria che un investitore debba rilevare e includere nel valore contabile della propria partecipazione in una società collegata, un'attività (o una passività) fiscale differita derivante dalla rilevazione al *fair value* della sua quota di attività e passività nette identificabili della società collegata.

In occasione di questa riunione, lo IASB ha deciso di modificare lo status di questo progetto da "research" a "standard setting", prevedendo come fase successiva la pubblicazione di un *Exposure Draft*, senza specificare alcuna data.

ISSB: nuova agevolazione transitoria per la prima pubblicazione di informazioni relative alla sostenibilità secondo gli IFRS



Il 4 aprile 2023, l'*International Sustainability Standards Board* (ISSB) ha deciso in via provvisoria di introdurre una nuova agevolazione al fine della transizione verso l'IFRS S1, *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*.

Ciò permetterebbe alle entità di:

- presentare il primo anno una rendicontazione relativa ai soli rischi e opportunità legati al clima, come richiesto dall'IFRS S2, *Climate-related Disclosures*; e
- integrare tale rendicontazione includendo altri rischi e opportunità legati alla sostenibilità a partire dal secondo anno.

Pertanto, nel primo anno di attuazione sarebbero applicabili solo i requisiti IFRS S1 relativi al clima.

Questa agevolazione transitoria non modificherebbe la data di entrata in vigore dei due principi, che è stata (provvisoriamente) fissata per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2024 o successivamente.

Inoltre, i membri del Board hanno deciso, in via preliminare, che un'entità che sceglie di applicare questa agevolazione transitoria:

- sarà tenuta a dichiararlo;
- sarà esonerata dal fornire informazioni comparative sulle informazioni relative alla sostenibilità nel primo anno in cui le presenterà, in linea con l'agevolazione transitoria precedentemente concordata che l'ISSB ha già incorporato nell'IFRS S1. Tuttavia, l'ISSB

mazars

ha chiarito che le informazioni comparative sulle informazioni relative al clima saranno richieste a partire dal secondo anno.

La fase finale prevede il voto formale del Board sulle due bozze di standard che probabilmente avverrà a breve, con l'obiettivo di pubblicare gli standard finali entro la fine di giugno.

Prima applicazione degli IFRS S1 e S2: creazione di un Transition Implementation Group (TIG)

Alla fine di aprile, l'ISSB ha annunciato la creazione di un *Transition Implementation Group* (TIG) sull'IFRS S1 e sull'IFRS S2, che discuterà le questioni pratiche relative all'implementazione dei due principi. Il TIG provvederà inoltre a informare l'ISSB di eventuali ulteriori azioni necessarie per affrontare tali questioni. La durata del TIG sarà limitata al periodo di transizione.

La Fondazione IFRS ha pubblicato un invito a presentare candidature, aperto fino al 30 giugno 2023 (disponibile [qui](#)).

ISSB: imminenti consultazioni pubbliche sul futuro piano di lavoro del Board e sull'*Exposure Draft* relativo all'applicabilità internazionale degli standard del Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

In aprile, le consultazioni dell'ISSB si sono concentrate su:

- *Request for information* (RFI) sul piano di lavoro biennale del Board (si veda [Mazars Insight di Aprile e Maggio 2023](#)), concordando un periodo di consultazione di 120 giorni a partire dalla data di pubblicazione del 4 maggio;

il progetto sull'applicabilità internazionale dei principi pubblicati dal *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), di cui si è discusso anche il mese precedente (si veda [Mazars Insight di Aprile e Maggio 2023](#)). Questo mese, il Board ha (i) ratificato l'*Exposure Draft* sull'argomento¹ e (ii) ha disposto un periodo di 90 giorni per raccogliere le osservazioni a partire dalla data di pubblicazione (prevista per maggio).

- l'ISSB ha anche chiarito che questo progetto riguarda solo il 20% circa dei criteri inclusi negli standard SASB. Il Board ha inoltre evidenziato l'importanza di questo lavoro come futura fonte di orientamento per le entità nell'identificazione (i) dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità e (ii) delle relative informazioni in sede di applicazione dell'IFRS S1 su temi diversi dal clima.

Per maggiori dettagli, si veda l'aggiornamento dell'ISSB di aprile 2023 e il relativo comunicato stampa del 19 aprile, disponibili rispettivamente [qui](#) e [qui](#).

¹ Intitolato "Metodologia per migliorare l'applicabilità internazionale degli standard SASB e degli aggiornamenti della tassonomia degli standard SASB".

European Highlights

La Commissione Europea pubblica le bozze di atti delegati relativi alla tassonomia verde



Il 5 aprile, la Commissione Europea (CE) ha pubblicato sul proprio [sito web](#) due bozze di atti delegati. Il primo specifica i criteri tecnici di screening per i quattro obiettivi ambientali non legati al clima (uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e controllo dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi), mentre il secondo modifica i conseguenti

requisiti di divulgazione². La Commissione Europea ha inoltre pubblicato le bozze di atti delegati che definiscono nuovi criteri³ per i primi due obiettivi legati al clima (mitigazione e adattamento)⁴.

La Commissione Europea ha proposto un calendario di attuazione a più fasi, che tuttavia pone requisiti significativi alle imprese non finanziarie, con l'obbligo di riferire (solo) sull'ammissibilità delle attività economiche in relazione ai quattro nuovi obiettivi a partire dal periodo finanziario 2023 (ossia la pubblicazione della relazione nel 2024) e sull'allineamento ai criteri tecnici di selezione a partire dall'anno successivo (ossia il periodo finanziario 2024, con la pubblicazione della relazione nel 2025). Per le imprese finanziarie, il calendario è lo stesso per l'ammissibilità (ossia a partire dal periodo finanziario 2023), ma riceveranno un anno in più per prepararsi alla rendicontazione di allineamento (ossia la prima applicazione sarà per la rendicontazione del periodo finanziario 2025, pubblicata nel 2026).

Il termine del periodo per fornire i propri commenti in merito a queste bozze di testo si è concluso il 3 maggio. L'adozione degli atti delegati finali da parte dell'UE è prevista per l'estate.

² Come stabilito dal [Regolamento delegato \(UE\) 2021/2178](#) del 6 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento del giugno 2020.

³ Relativo a (i) attività economiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Atto delegato sul clima attualmente in vigore e (ii) attività aggiuntive, tra cui, ad esempio, l'aviazione (produzione, trasporto passeggeri e merci), l'ingegneria civile e la consulenza sulla gestione del rischio climatico.

⁴ Ad integrazione dei criteri inizialmente stabiliti dal [Regolamento delegato \(UE\) 2021/2139](#) del 4 giugno 2021.

Calendario per l'adozione da parte della Commissione Europea degli atti delegati per il Set 1 di ESRS e adeguamento del programma di lavoro dell'EFRAG: la situazione attuale



Il 12 aprile, Sven Gentner, capo dell'unità "Corporate reporting, audit and credit rating agencies" della Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA), è intervenuto a una riunione pubblica del Sustainability Reporting Board (SRB) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) per presentare lo stato di avanzamento dei lavori in corso della Commissione Europea in merito al Set 1

degli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) (ovvero i primi standard "settoriali"). Si ricorda che, ai sensi della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), la procedura prevede che la Commissione Europea approvi l'ESRS mediante atti delegati, sulla base del lavoro dell'EFRAG.

Ciò ha fatto seguito alle dichiarazioni del Presidente, Ursula von der Leyen, e del Commissario per i Servizi Finanziari, Mairead McGuinness, che hanno dichiarato: (i) di aver fissato l'obiettivo di ridurre di circa il 25% l'onere di rendicontazione per le società e (ii) di aver dato priorità all'introduzione di un quadro di supporto per l'implementazione del primo set della ESRS (si veda [Mazars Insight: speciale rendicontazione finanziaria e di sostenibilità](#)).

È stato annunciato che le bozze di atti delegati relativi all'ESRS Set 1 dovrebbero essere pubblicati⁵ nel corso del mese di maggio (anziché all'inizio di aprile come inizialmente previsto) e che questo ritardo avrà un impatto sulla data di adozione degli atti delegati definitivi da parte del Board, che ora dovrebbe avvenire nel corso dell'estate (cioè dopo il 30 giugno, invece della data indicata nella CSRD) e comunque non oltre il 31 agosto 2023⁶.

La natura e l'entità delle modifiche che la Commissione Europea apporterà alle bozze di standard presentate dall'EFRAG alla fine di novembre 2022 non sono state precisate, in quanto il progetto era ancora in corso al momento dell'intervento di Gentner. Ad ogni modo, è stato riferito che una delle possibilità prese in considerazione è l'introduzione di nuove disposizioni transitorie.

Nel corso di questa riunione, il presidente dell'SRB, Patrick de Cambourg, ha discusso le misure che l'EFRAG sta prendendo in considerazione per sostenere l'applicazione del primo set di ESRS. Queste misure, che dovranno ancora essere confermate nelle discussioni con la Commissione Europea, si svilupperanno sulla base dell'organizzazione, della governance e dei processi decisionali attualmente attivi presso l'EFRAG, in un'ottica di continuità e di valorizzazione del processo seguito nel primo set. In pratica, è probabile che ciò si traduca in:

- predisposizione di una guida incentrata sulla valutazione della materialità, sulla catena del valore (compresa l'identificazione dell'ambito di applicazione dell'informativa sulla catena

⁵ Da sottoporre a consultazione pubblica per un periodo di quattro settimane.

⁶ Termine ultimo, dato il limite di quattro mesi imposto dalla CSRD tra l'adozione degli atti delegati finali e la loro entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

mazars

del valore ai sensi dei vari principi) e sul repertorio dei datapoint del Set 1 (in Excel, per agevolare l'analisi del divario da parte dei redattori), con l'obiettivo di pubblicare i risultati nell'estate del 2023;

- creazione di una piattaforma in cui gli stakeholder possano presentare le loro domande sull'applicazione e l'interpretazione del Set 1;
- creazione di un centro di documentazione ("*ESRS e-Hub*") destinato a raccogliere tutte le linee guida relative all'ESRS e, nel tempo, la relativa tassonomia XBRL.

In una successiva riunione tenutasi ad aprile, i membri del *Sustainability Reporting Technical Expert Group* (SR TEG) hanno affrontato le scadenze imminenti e, in particolare, il calendario e le procedure per la preparazione delle lettere di commento che saranno inviate all'*International Sustainability Standards Board* (ISSB) nell'ambito delle due prossime consultazioni pubbliche (si veda IFRS Highlights in questo numero).

L'EFRAG discute la tassonomia XBRL per il Set 1

Nel mese di aprile, l'SRB e l'SR TEG hanno trattato la tassonomia XBRL per il Set 1, basandosi sul contributo apportato dal consulente esterno nominato dall'EFRAG.

Il dibattito si è concentrato sulla metodologia da utilizzare per convertire l'ESRS in un elenco appropriato di classi, nonché sull'architettura e sugli aspetti tecnici della tassonomia XBRL. Di seguito sono riportati i principali punti discussi dall' SR TEG e poi dall'SRB:

- l'approccio da utilizzare per la classificazione dei dati qualitativi (in particolare per quanto riguarda la gerarchia e la granularità) per garantire la massima comparabilità e facilità d'uso;
- la trasposizione nella tassonomia XBRL di informazioni specifiche di un'entità che non sono contemplate nel Set 1, il che può richiedere la creazione di estensioni specifiche di un'entità;
- la possibilità di generare automaticamente un report che elenchi determinati datapoint (solo "metriche") non classificati e quindi implicitamente considerati non rilevanti per l'impresa;
- classificazione delle informazioni contestuali relative agli indicatori richiesti da altre leggi dell'UE. È stata proposta una soluzione tecnica per collegare le informazioni contestuali a questi indicatori, identificandole così come dati da divulgare in ogni caso;
- le informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione degli stakeholder attraverso la consultazione pubblica, e più nello specifico la tassonomia XBRL, compreso l'elenco completo dei datapoint, e un esempio di relazione con categorie.

Nel corso delle discussioni si è anche fatto ripetutamente riferimento ai rispettivi ruoli dell'EFRAG da un lato (ossia sviluppare la tassonomia sulla base delle bozze di standard preparate e approvate dall'SRB per la presentazione alla Commissione Europea, e aggiornarla una volta adottati gli atti delegati finali) e dell' Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dall'altro (ossia stabilire le regole di etichettatura e integrare la tassonomia nel più ampio contesto XBRL).

Non è ancora certo quando si darà inizio al periodo di consultazione pubblica, in quanto la Commissione Europea desidera evitare sovrapposizioni di consultazioni pubbliche sull'ESRS e ha chiesto all'EFRAG di dare priorità allo sviluppo di un quadro di supporto per l'attuazione del Set 1 (si veda [Mazars Insight Aprile e Maggio 2023](#)). Ciò lascia intendere che potrebbe esserci un ritardo rispetto alla scadenza originariamente fissata per il mese di maggio.

Modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7: pubblicazione di un Exposure Draft



Il 21 marzo 2023 lo IASB ha pubblicato un *Exposure Draft* che propone modifiche all'IFRS 9 *Leases* e all'IFRS 7 *Financial Instrument: Disclosures* in materia di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari (disponibile [qui](#)). Il periodo concesso per la presentazione di osservazioni termina il 19 luglio 2023.

Questa pubblicazione rientra tra le misure di definizione dei principi identificate dallo IASB dopo la fase 1 della Post-Implementation Review (PIR) dell'IFRS 9 *Classification and Measurement* menzionate nel report che sintetizza i feedback ricevuti pubblicato alla fine dello scorso anno (si veda *Mazars Insight* Dicembre e Gennaio).

Si ricorda ai lettori che l'IFRS 9 *Post implementation Review* (PIR) prevede altre due fasi:

- fase 2 – *Riduzione del valore*, che porterà alla pubblicazione di una Richiesta di informazioni rivolta agli stakeholder nel maggio 2023 (si veda [Mazars Insight Febbraio 2023](#) per i dettagli sugli argomenti da affrontare in questa fase);
- fase 3 – *Contabilizzazione delle operazioni di copertura*, che inizierà solo nel 2024.

Le modifiche proposte nell'*Exposure Draft* intendono:

- Chiarire quando un'entità è tenuta a rilevare ed eliminare un'attività o una passività finanziaria e introdurre una deroga per l'eliminazione di una passività finanziaria regolata tramite un sistema di pagamento elettronico;
- chiarire i criteri per la classificazione di alcuni strumenti di debito come *solely payments of principal and interest* (SPPI) (esclusivamente pagamenti di capitale e interessi):
 - con criteri di performance legati all'ESG;
 - con caratteristiche di pro-soluto;
 - che sono strumenti legati contrattualmente (contractually-linked instruments CLI);
- apportare integrazioni ai requisiti di informativa dell'IFRS 7 su:

mazars

- strumenti finanziari in cui la tempistica o l'importo dei flussi di cassa contrattuali possono cambiare al verificarsi (o al non verificarsi) di eventi contingenti;
- strumenti rappresentativi di capitale designati al *fair value* attraverso le altre componenti di conto economico complessivo(OCI).

Lo studio illustra ciascuno di questi tre aspetti in modo più dettagliato.

Data di rilevazione e di eliminazione di un'attività o di una passività finanziaria

In generale



La questione trae origine da una segnalazione fatta all'IFRIC nel settembre 2021 in merito alla data di cancellazione di un credito regolato con un sistema di pagamento elettronico. Si trattava di stabilire se la data di cancellazione fosse quella in cui il debitore aveva avviato il trasferimento dei fondi o quella in cui il credito era stato estinto.

L'IFRIC ha concluso in via provvisoria che:

- la data di eliminazione è la data di scadenza dei diritti sui flussi finanziari, data che dipende dal contesto contrattuale e legale dell'entità in questione;
- la data di rilevazione delle disponibilità liquide ricevute è la data di regolamento, ossia la data in cui i fondi sono effettivamente disponibili sul conto bancario dell'entità;
- nel caso in cui le due date non coincidano (ad esempio, perché la data di cancellazione del credito è precedente alla data di rilevazione della liquidità), deve essere rilevato un credito nei confronti dell'intermediario finanziario.

L' *Exposure Draft* (paragrafo B3.1.2A) intende chiarire che le attività e le passività finanziarie devono essere rilevate ed eliminate alla data di regolamento, ad eccezione di quanto segue:

- nel caso di un acquisto o di una vendita standardizzati di attività finanziarie, che può essere opzionalmente contabilizzato alla data di negoziazione;
- nel caso di passività finanziarie regolate con un sistema di pagamento elettronico che sono soggette alle proposte illustrate di seguito.

La presente proposta di modifica conferma quindi sostanzialmente la decisione provvisoria dell'IFRIC. A titolo di richiamo, la sua finalizzazione era stata ritardata a causa dei commenti contrastanti degli stakeholder, alcuni dei quali avevano sottolineato il rischio di mettere in discussione pratiche consolidate, il rischio di applicazione per estensione ad altri metodi di pagamento o ad altre transazioni, nonché il costo e la complessità dell'implementazione operativa.

mazars

Passività finanziarie regolate con un sistema di pagamento elettronico

L' *Exposure Draft* (paragrafi B3.3.8 - B3.3.10) introduce un'opzione contabile che consente a un'entità che avvia un pagamento elettronico per estinguere una passività finanziaria di eliminare tale passività prima della data di regolamento.

Questa opzione sarebbe disponibile a condizione che i seguenti tre criteri siano soddisfatti contemporaneamente:

- l'entità non ha la possibilità di ritirare, interrompere o annullare l'ordine di pagamento;
- l'entità non è in grado di accedere alla liquidità da utilizzare per il regolamento; e
- il rischio di regolamento associato al sistema di pagamento elettronico non è significativo.

L' *Exposure Draft* chiarisce che il rischio di regolamento non è significativo se:

- il tempo che intercorre tra l'avvio di un ordine di pagamento e la consegna del contante è limitato; e
- l'ordine di pagamento segue un processo amministrativo standard.

L'opzione sarebbe prevista per ogni sistema di pagamento elettronico utilizzato dall'ente.

Condizioni per classificare un'attività finanziaria come SPPI

Si ricorda che un'attività di debito supera il test SPPI quando i suoi flussi di cassa contrattuali sono compatibili con quelli di un contratto base di concessione del credito. Questa classificazione comporta solitamente l'iscrizione dell'attività al costo ammortizzato o al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (OCI) *with recycling*, a seconda del modello di business dell'entità.

Attività finanziarie legate all'ESG

L' *Exposure Draft* si propone innanzitutto (paragrafo B4.1.8A) di chiarire i principi che sono alla base del concetto di contratto base di concessione del credito e che si applicano a ciascuna componente della remunerazione percepita dal prestatore. A nostro avviso, questi chiarimenti possono essere riassunti come segue:

- l'analisi dovrebbe concentrarsi sull' oggetto del compenso, piuttosto che sull'entità del compenso ricevuto;
- il fatto che i termini contrattuali siano comuni nel mercato in cui l'entità opera non è sufficiente a stabilire la natura di SPPI di tali termini (occorre considerare ciò che tali termini contrattuali compensano);
- una variazione dei flussi di cassa contrattuali di uno strumento deve essere allineata alla direzione e all'entità della variazione dei rischi o dei costi di base del credito.

L' *Exposure Draft* chiarisce poi (paragrafo B4.1.10A) come questi principi si applichino alla classificazione SPPI degli strumenti con variazioni dei flussi di cassa specificate contrattualmente al verificarsi (o meno) di eventi contingenti:

- queste variazioni dei flussi di cassa contrattuali dovrebbero essere prese in considerazione nell'analisi SPPI indipendentemente dalla probabilità che l'evento

mazars

contingente si verifichi, a meno che la clausola non sia "genuina" (cioè si applichi solo nel caso di un evento estremamente raro, altamente anormale e altamente improbabile);

- per essere compatibili con i flussi di cassa di un contratto base di concessione del credito, il verificarsi (o il non verificarsi) dell'evento contingente deve essere specifico per colui che prende in prestito (questo è il caso se dipende dal raggiungimento da parte del debitore di un obiettivo specificato contrattualmente, anche se lo stesso obiettivo è incluso in altri contratti per altri debitori);
- per essere compatibili con i flussi di cassa di un contratto base di concessione del credito, i flussi finanziari contrattuali risultanti non devono rappresentare né un investimento nel debitore né un'esposizione alla performance di determinate attività.

Due esempi illustrano come questo approccio si applichi ai prestiti indicizzati ai criteri di performance ESG (paragrafi B4.1.13 e B4.1.14).

Strumenti di debito con caratteristiche di pro-soluto

L' *Exposure Draft* propone di chiarire che l'analisi per stabilire se un'attività di debito con caratteristiche di pro-soluto sia SPPI deve essere effettuata in due fasi:

- In primo luogo, è necessario determinare se lo strumento di debito presenta caratteristiche di pro-soluto. Un'attività finanziaria ha caratteristiche di pro-soluto se l'esposizione dell'entità è limitata ai flussi di cassa generati da determinate attività sottostanti sia durante la vita dello strumento che in caso di inadempienza del debitore. In altre parole, per tutta la durata dell'attività finanziaria, il finanziatore è esposto principalmente al rischio di rendimento dell'attività specifica piuttosto che al rischio di credito del debitore (paragrafo B4.1.16A);
- se lo strumento di debito ha caratteristiche di pro-soluto, un'entità deve considerare fattori quali la struttura giuridica e patrimoniale del debitore (ad esempio, un'entità dedicata), compresa, ma non solo, la misura in cui si prevede che qualsiasi deficit nei flussi di cassa generati dalle attività sottostanti sia assorbito da debito subordinato o da strumenti di capitale emessi dal debitore (si veda B4.1.17A).

Strumenti legati contrattualmente

Gli strumenti di debito legati contrattualmente sono strumenti solitamente emessi da una società veicolo e garantiti da attività finanziarie detenute dalla società veicolo.

L' *Exposure Draft* chiarisce che per classificare l'attività come SPPI devono essere soddisfatte, *inter alia*, le seguenti condizioni:

- i pagamenti agli investitori sono prioritari attraverso una struttura di pagamento a cascata che determina un'allocazione sproporzionata di queste perdite (paragrafo B4.1.20). Da questo punto di vista, lo strumento legato contrattualmente è un tipo speciale di attività finanziaria pro-soluto;
- questa struttura presuppone l'esistenza di strumenti multipli (paragrafo B4.1.21), ossia almeno due tipologie distinte di strumenti che non sono *pari passu*. Nel caso in cui

un'entità, dopo aver trasferito i crediti a una società veicolo, mantenga un'esposizione economica ai crediti trasferiti (ad esempio, attraverso la sottoscrizione di un debito subordinato emesso dalla società veicolo), tale esposizione non dovrebbe essere presa in considerazione per determinare se gli strumenti di debito emessi dalla società veicolo siano classificati come CLI. In questo caso, infatti, esiste un solo tipo di strumento emesso dalla SPV a favore di terzi, ovvero il debito senior. Questi ultimi sono quindi tenuti ad applicare le disposizioni relative alle attività di debito pro-soluto per determinare se l'attività si qualifica o meno come SPPI (paragrafo B4.1.20A);

- l'ambito delle attività finanziarie sottostanti da considerare per l'analisi può includere strumenti che si trovano in parte al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, come i crediti di leasing che generano flussi di natura equivalente a quelli di uno strumento SPPI (paragrafo B.4.1.23).

Informazioni richieste nelle note e nelle disposizioni di prima applicazione

Informazioni da presentare nelle note (modifiche all'IFRS 7)



L' *Exposure Draft* propone di modificare l'IFRS 7 per richiedere le seguenti informazioni:

- informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari in cui la tempistica o l'importo dei flussi di cassa contrattuali possono cambiare al verificarsi (o al non verificarsi) di eventi potenziali (paragrafo 20B), tra cui:
 - una descrizione qualitativa della natura dell'evento contingente;
- informazioni quantitative sulla portata delle variazioni dei flussi di cassa contrattuali che potrebbero derivare da tali termini contrattuali;
- il valore contabile lordo delle attività finanziarie e il costo ammortizzato delle passività finanziarie soggette a tali termini contrattuali.

Tali informazioni saranno richieste per ciascuna classe di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al *fair value* rilevato nell'OCI, nonché per le passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (paragrafo 20C).

- per gli strumenti rappresentativi di capitale valutati al *fair value* rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo ('OCI) *without recycling* (paragrafo 11A), l'importo della variazione del *fair value* nel corso dell'esercizio, indicando separatamente le variazioni relative agli investimenti eliminati nel corso dell'esercizio e quelle relative agli investimenti detenuti alla fine dell'esercizio.

Requisiti per la prima applicazione di queste modifiche

Per le modifiche all'IFRS 9, l' *Exposure Draft* propone l'applicazione retroattiva in conformità allo IAS 8 (paragrafo 7.2.47), ad eccezione di quanto segue:

- l'entità non è tenuta a rideterminare gli esercizi precedenti (paragrafo 7.2.48), ma può farlo se, e solo se, è possibile farlo senza ricorrere al senno di poi. Se l'entità non ridetermina le informazioni comparative, l'effetto della prima applicazione delle modifiche sarà rilevato negli utili portati a nuovo di apertura (o in un'altra componente del patrimonio netto, a seconda dei casi) nel primo anno di applicazione;
- l'entità deve indicare, per ciascuna classe di attività finanziarie che ha cambiato categoria di classificazione a seguito della prima applicazione delle modifiche, (i) la precedente categoria di classificazione e il valore contabile determinati immediatamente prima che l'entità applicasse le presenti modifiche; e (ii) la nuova categoria di classificazione e il valore contabile determinati immediatamente dopo l'applicazione delle presenti modifiche (paragrafo 7.2.49).

L' *Exposure Draft* propone che le modifiche all'IFRS 7 siano applicate quando l'entità applica le modifiche all'IFRS 9.

Contatti

Silvia Carrara, Partner
silvia.carrara@mazars.it

Mazars è una partnership internazionale e integrata, specializzata in revisione, contabilità, consulenza e servizi legali e fiscali*. Operando in oltre 90 paesi e territori in tutto il mondo ci affidiamo alle competenze di 44.000 professionisti – 28.000 nella partnership Integrate di Mazars e 16.000 nella Mazars North America Alliance – per assistere clienti di tutte le dimensioni ad ogni fase del loro sviluppo.

*dove permesso dalla legge nazionale

www.mazars.it

Mazars Insight è pubblicato da Mazars Italia. L'obiettivo di questa pubblicazione è quello di informare gli utilizzatori degli sviluppi in ambito contabile. Mazars Insight non può in alcun modo essere associato, in tutto o in parte, a un'opinione emessa da Mazars Italia. Nonostante l'attenzione meticolosa nella predisposizione di questa pubblicazione, Mazars Italia non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi errore o emissione contenuto in Mazars Insight. La redazione di questa edizione è stata completata il 30 giugno 2023.

© Mazars – Giugno 2023 - Tutti i diritti riservati